



SENT. 174/2024

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Giuseppina MAIO Presidente

Donatella SCANDURRA Consigliere

Giovanni COMITE
Consigliere

Maria Rita MICCI Consigliere

Antonio PALAZZO Consigliere - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 60208 del ruolo generale, proposto

dal sig. XX

rappresentato

e difeso, come da procura alle liti allegata all'atto di citazione in

appello, dall'Avv. Guido Chessa (C.F. CHSDU50S03B354H) del Foro

di Arezzo, con domicilio eletto a Roma presso e nello Studio dell'Avv.

Mario Bacci (C.F. BCCMRA70P18H501J) in via Luigi Capuana n. 207,

con indicazione di voler ricevere le comunicazioni e tutte le

notifiche di rito all'indirizzo p.e.c. avv.guidochessa@pcert.it o al

fax n. 0575354991

- appellante -

contro

	I'ISTITUTO NAZIONE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S.	
	(C.F. 80078750587), in persona del rappresentante legale <i>pro tempore</i> ,	
	con sede a Roma, in via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso	
	dagli Avv.ti Sergio Preden (C.F. PRDSRG72L16H501O; p.e.c.	
	avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (C.F.	
	PTTNNL60E49D665K;p.e.c.avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.i	
	t); Giuseppina Giannico (C.F. GNNGPP70B57D883T; p.e.c.	
	avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it); Lidia Carcavallo	
	(C.F.CRCLDI68C66F839U;p.e.c.avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.go	
	v.it), e Antonietta Coretti (C.F. CRTNNT58D53L117B; p.e.c.	
	avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it), come da procura in calce	
	alla memoria difensiva in atti, ed elettivamente domiciliato negli	
	uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto a Roma, in via Cesare	
	Beccaria n. 29,	
		- appellato -
	per la riforma	
	della sentenza n. 39/2022 pronunciata tra le parti dalla Sezione	
	giurisdizionale in composizione monocratica della Corte dei conti per	
	l'Umbria, depositata il 24 maggio 2022.	
	Uditi, nella pubblica udienza del 12 aprile 2024, tenutasi con	
	l'assistenza del segretario d'udienza dott.ssa Giuseppina Di Maro,	
	l'Avv. Francesco Mangazzo, su delega dell'Avv. Chessa, per	
	l'appellante, e l'Avv. Carcavallo per l'appellato I.N.P.S.	
	Data per letta, nella medesima udienza, con il consenso delle parti, la	
	relazione del Cons. Antonio Palazzo.	
	2	

	Esaminati l’atto di citazione in appello, la memoria difensiva	
	dell’appellato I.N.P.S. nonché gli ulteriori atti e documenti del	
	fascicolo di causa.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	I. Con atto di citazione in appello ex art. 170 c.g.c. datato 10 agosto	
	2022, ritualmente notificato e depositato, il sig. ^{XX}	
	già appartenente al ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con	
	qualifica di “Vigile del Fuoco Coordinatore con scatto	
	convenzionale”, collocato in pensione a domanda a decorrere dal 1°	
	gennaio 2021 con 43 anni di servizio utile e una anzianità	
	contributiva, maturata alla data del 31 dicembre 1995, di 17 anni e 7	
	mesi, ha impugnato, con il patrocinio dell’Avv. Guido Chessa del	
	Foro di Arezzo, la sentenza n. 39/2022 della Sezione giurisdizionale	
	in composizione monocratica della Corte dei conti per l’Umbria,	
	pubblicata il 24 maggio 2022 e non notificata, con la quale è stato	
	respinto il suo ricorso, iscritto nel registro di segreteria di detta	
	Sezione al n. 13447, proposto contro l’I.N.P.S. affinché fosse accertato	
	e dichiarato il suo diritto alla rideterminazione del trattamento	
	pensionistico in godimento, calcolato con il c.d. “sistema misto” ai	
	sensi dell’art. 1, co. 12, della l. n. 335/1995, mercé il riconoscimento in	
	suo favore, a valere sulla quota del trattamento pensionistico	
	liquidata con il sistema retributivo, dell’aliquota di rendimento del	
	2,445% per effetto del combinato disposto degli artt. 61 e 54, co.1, del	
	d.P.R. n. 1092/1973, quest’ultimo come interpretato dalla sentenza n.	
	3	

	1/QM/2021 delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale di questa	
	Corte, anziché quella del 2,33% prevista per il personale civile	
	dall'art. 44 del medesimo decreto presidenziale, applicata invece	
	dall'I.N.P.S., con conseguente condanna di quest'ultimo a	
	rideterminare, nel senso più favorevole indicato, il trattamento	
	pensionistico a egli spettante e a corrispondere gli arretrati <i>medio</i>	
	<i>tempore</i> maturati, con interessi e rivalutazione monetaria fino	
	all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite.	
	I.1. L'appello è affidato a un unico articolato motivo, rubricato	
	«Violazione e falsa applicazione di legge ai sensi dell'art. 170 c.g.c. a seguito	
	del travisamento del fatto materiale e in relazione al mancato riconoscimento	
	dell'aliquota annuale del 2,44% derivante dall'applicazione degli artt. 61 e	
	54 co. 1° DPR n. 1092/1973 anche nei confronti degli appartenenti ai Vigili	
	del Fuoco, posti in quiescenza col sistema misto, e con periodo di servizio	
	utile, ricompreso nella forbice fra i 15 ed i 18 anni meno un giorno, maturato	
	al 31.12.1995», con il quale l'appellante si duole che il Giudice di	
	prime cure, pur aderendo all'orientamento maggioritario della	
	giurisprudenza contabile secondo cui a talune categorie di	
	appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (personale della	
	carriera dei capi reparto e capi squadra e della carriera dei vigili) si	
	applicano, per quanto non diversamente disposto, le disposizioni	
	inerenti alla determinazione della misura del trattamento di	
	quiescenza previste per il personale militare, giusta il rinvio operato	
	dall'art. 61, co. 3, del d.P.R. n. 1092/1973 «(...) alle disposizioni stabilite	
	nel presente capo per le corrispondenti categorie di militari», ne ha tuttavia	
	4	

	escluso la diretta applicazione in suo favore, in quanto non avrebbe	
	assolto l'onere di provare in giudizio l'appartenenza, fin	
	dall'assunzione, al personale di una delle carriere del Corpo	
	nazionale dei vigili del fuoco espressamente richiamate nello stesso	
	art. 61 cit., nei cui soli confronti, per quanto non diversamente	
	disciplinato, opererebbe l'estensione delle disposizioni previste nel	
	capo II del Titolo III del menzionato d. P.R. per il personale militare	
	(«le disposizioni di cui all'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, dettate in favore	
	dei militari per la determinazione dell'aliquota applicabile ai fini del calcolo	
	della base pensionabile, sono sì estensibili agli appartenenti al Corpo	
	nazionale dei vigili del fuoco, ma solo a quelli che abbiano iniziato l'attività	
	in una delle categorie individuate dall'art. 61 del medesimo testo unico»:	
	così, a pag. 5 della sentenza).	
	I.2. In particolare, l'appellante lamenta che il Giudice di prime cure	
	avrebbe fondato la sua decisione su un errore interpretativo dell'art.	
	61, co. 3, del d.P.R. n. 1092/73, da cui poi sarebbe susseguito un	
	macroscopico travisamento dei fatti di causa.	
	I.2.1. Quanto al primo aspetto (violazione di legge), l'appellante	
	eccepisce che l'interpretazione che il Giudice di prime cure offre della	
	disposizione in esame, secondo cui l'estensione dell'applicazione	
	della disciplina contenuta nel medesimo d.P.R. per il personale	
	militare alle categorie di personale del Corpo nazionale dei vigili del	
	fuoco ivi contemplate espressamente (personale appartenente alla	
	carriera dei capi reparto e capi squadra e a quella dei vigili)	
	opererebbe nel solo caso in cui l'interessato appartenga, fin	
	5	

dall'inizio, a una di dette carriere, a nulla rilevando che tale appartenenza risulti al momento della cessazione dal servizio, non troverebbe riscontro né nel dato letterale della disposizione di cui si tratta, né sarebbe conforme al principio *tempus regit actum* in materia pensionistica «(...) che vuole per il riconoscimento del diritto a pensione l'applicazione della normativa vigente al momento del suo perfezionamento (Corte Cost. Sent. 390 del 26.7.1995), che nel caso di specie risultava essere quello della domanda con decorrenza dal 1.1.2021» (così, a pag. 6 dell'atto di citazione in appello).

I.2.2. In ordine al secondo profilo (travisamento dei fatti), l'appellante rileva che, sulla base dell'erronea interpretazione dell'art. 61, co. 3, del d.P.R. n. 1092/1973 di cui si è sopra detto, il Giudice di prime cure ha poi affermato che «(...) l'odierno ricorrente non ha provato in atti la propria previa appartenenza ad una delle categorie così individuate dalla norma, né in alcun modo argomentato in tal senso, neppure all'udienza di discussione, limitandosi a sostenere la generale estensibilità ai vigili del fuoco della norma di cui all'art. 54 del testo unico», omettendo tuttavia di considerare che, come emerge dalla determinazione Mod. S.M. 5700 Protocollo INPS 5800.24/12/2020.0694632 del Responsabile p.t. della Direzione Provinciale di Perugia dell'I.N.P.S. di liquidazione del trattamento pensionistico, depositata agli atti del giudizio di primo grado, la sua appartenenza al personale della carriera dei vigili del fuoco era dimostrata dalla stessa determinazione dianzi menzionata, che dava atto non solo della qualifica di "Vigile del Fuoco Coordinatore con scatto convenzionale" da egli posseduta al

	momento della cessazione dal servizio, ma anche della circostanza,	
	riportata nel riepilogo di tutta la posizione contributiva del ricorrente	
	presente nella medesima determinazione, <i>«(...) che vede sin dal</i>	
	<i>22.6.1993 il Ministero dell'Interno, quale datore di lavoro a cui carico è posta</i>	
	<i>la contribuzione.»</i> . Peraltro, dette circostanze, note all'Istituto	
	previdenziale resistente, odierno appellato, non sono state da questo	
	neppure contestate in sede giudiziale, con ogni conseguenza, anche	
	processuale, che ne deriva (<i>ex art. 95, co. 1, c.g.c.</i>).	
	I.3. Sottolinea altresì l'appellante, sotto altro concorrente profilo, che	
	la fondatezza della propria tesi trova oggi conferma nella circolare del	
	Direttore generale dell'appellato Istituto n. 68 del 14 giugno 2022.	
	I.3.1. Con detta circolare, recante come oggetto: <i>«Applicazione</i>	
	<i>dell'articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nel calcolo della quota</i>	
	<i>retributiva delle pensioni liquidate ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della</i>	
	<i>legge 8 agosto 1995, n. 335, spettanti al personale operativo del Corpo</i>	
	<i>nazionale dei Vigili del fuoco e del disciolto Corpo Forestale dello Stato»,</i> la	
	Direzione Centrale Pensioni - Coordinamento Generale Legale ha	
	fornito agli uffici interessati della sede centrale e di quelle periferiche	
	le indicazioni operative per l'applicazione dell'art. 54 del d.P.R. n.	
	1092/1973, per effetto del rinvio previsto dall'art. 61, co. 3, del	
	medesimo decreto, con riferimento ai criteri di calcolo della quota	
	retributiva delle pensioni liquidate ai sensi dell'art. 1, co. 12, della l. n.	
	335/1995, nei confronti del personale operativo del Corpo nazionale	
	dei vigili del fuoco e del disciolto Corpo forestale dello Stato che ha	
	maturato al 31 dicembre 1995 un'anzianità contributiva inferiore a 18	
	7	

	anni, riconoscendo a detto personale la spettanza, sulla quota del	
	trattamento pensionistico liquidata con il sistema retributivo,	
	dell'aliquota di rendimento del 2,44% per il numero di anni di	
	anzianità contributiva maturati alla data del 31 dicembre 1995, con	
	conseguente rideterminazione d'ufficio di tale quota e riconoscimento	
	in loro favore delle differenze sui ratei arretrati derivanti dalla	
	riliquidazione della quota "retributiva" del trattamento pensionistico	
	in godimento, nonché degli interessi legali ed eventuale rivalutazione	
	monetaria, nei limiti della prescrizione quinquennale.	
	I.4. Alla stregua dei motivi sopra esposti, l'appellante chiede dunque	
	a questa Corte di accogliere il proprio appello e per l'effetto:	
	<i>«a) disporre, in riforma della sentenza impugnata N° 39/M/2022 con</i>	
	<i>deposito occorso in data 24 Maggio 2022, pronunciata dalla Sezione</i>	
	<i>Giurisdizionale della Regione Umbria, ed in accoglimento dei motivi di</i>	
	<i>appello di cui sopra, il riconoscimento all'appellante xx del</i>	
	<i>diritto alla rideterminazione/riliquidazione del trattamento pensionistico con</i>	
	<i>applicazione del coefficiente annuo di rendimento del 2,445% in quota</i>	
	<i>retributiva al 31.12.1995, come definitivamente stabilito dalla Sentenza nr.</i>	
	<i>1/2021 del 04.01.2021 delle Sezioni Riunite;</i>	
	<i>b) Conseguentemente, Voglia disporre la condanna dell'Ente convenuto al</i>	
	<i>ricalcolo e riliquidazione della pensione dell'appellante con decorrenza dal</i>	
	<i>01.01.2021, e con condanna in suo favore del pagamento degli arretrati</i>	
	<i>pensionistici maturati e non percepiti, gravati da interessi e rivalutazione</i>	
	<i>monetaria, da liquidarsi, secondo il principio del maggior importo fissato</i>	
	<i>dalle SSRR con sentenza del 18.10.2002 nr. 10/QM/02, dalla scadenza dei</i>	
	8	

	<i>singoli ratei al pagamento della sorte capitale.</i>	
	<i>Con vittoria di spese e competenze di lite per entrambi i gradi del giudizio.».</i>	
	II. Con memoria difensiva, depositata in data 13 marzo 2024, si è	
	costituito nell'odierno giudizio d'appello l'I.N.P.S. a mezzo degli	
	Avv.ti Sergio Preden, Antonella Patteri, Giuseppina Giannico, Lidia	
	Carcavallo e Antonietta Coretti dell'Avvocatura centrale dell'Istituto,	
	il quale ha dedotto e allegato che la pretesa dell'appellante è stata	
	integralmente soddisfatta in quanto con atto n. PG1032022001412 del	
	Responsabile p.t. della Direzione Provinciale di Perugia dell'I.N.P.S.,	
	comunicato all'interessato e al Comando provinciale dei Vigili del	
	Fuoco di Perugia, è stata rideterminata la quota retributiva del suo	
	trattamento pensionistico con applicazione dell'aliquota di	
	rendimento del 2,445%, mentre con il rateo pensionistico di novembre	
	2022 sono stati liquidati e accreditati sul suo conto corrente bancario	
	gli arretrati pensionistici maturati negli anni precedenti e in quello in	
	corso al momento del pagamento (gennaio-ottobre 2022), maggiorati	
	degli interessi legali. Pertanto, l'appellato Istituto ha così concluso:	
	<i>«voglia la Sezione centrale giurisdizionale di appello dichiarare cessata la</i>	
	<i>materia del contendere e compensare le spese di lite.».</i>	
	III. Alla pubblica udienza del 12 aprile 2024, al termine della	
	discussione e udite le conclusioni delle parti, ciascuna delle quali ha	
	insistito per l'accoglimento delle proprie domande, la causa è stata	
	trattenuta in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	9	

I. Come anticipato nella parte “in fatto”, l’appellato Istituto nel costituirsi nell’odierno giudizio ha depositato copia dell’atto n. PG1032022001412 (doc. n. 3, denominato “determina di riliquidazione della pensione”), con cui la Direzione Provinciale di Perugia dell’I.N.P.S. ha rideterminato la pensione diretta ordinaria di anzianità dell’odierno appellante applicando in suo favore l’aliquota di rendimento del 2,445% a decorrere dal 1° gennaio 2021, in conformità alla circolare I.N.P.S. n. 68/2022 del 14 giugno 2022, con oggetto: *«Applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nel calcolo della quota retributiva delle pensioni liquidate ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, spettanti al personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del disciolto Corpo Forestale dello Stato»*, nonché copia del documento contabile dimostrativo del pagamento degli arretrati a titolo di sorte (per il complessivo importo lordo di euro 2.567,80), interessi legali (per il complessivo importo lordo di euro 15,76) e conguagli da perequazioni (per l’importo lordo di euro 40,30), avvenuto il 2 novembre 2022 (data di valuta) in concomitanza dell’accredito sul conto corrente bancario dell’appellante del rateo di pensione n. 11/2022 (doc. 4, denominato “pagamento degli arretrati”), chiedendo, pertanto, al Collegio di dichiarare cessata la materia del contendere.

I.1. Tuttavia, all’odierna udienza pubblica il difensore presente in aula per l’appellante si è opposto alla suindicata richiesta, adducendo, quale motivo dell’opposizione, la circostanza che, in realtà, l’appellato Istituto non avrebbe effettuato alcun pagamento per le

causali per cui è giudizio in favore del proprio assistito.

II. Il Collegio osserva al riguardo che l'opposizione dell'appellante a che sia dichiarata nel presente giudizio la cessazione della materia del contendere appare del tutto generica, in quanto alcuna specifica contestazione egli muove nei confronti del contenuto dei sopra menzionati documenti prodotti dall'appellato Istituto a sostegno della propria richiesta.

II.1. In particolare, alcuna contestazione l'appellante rivolge nei confronti dell'atto n. PG1032022001412 del Responsabile p.t. della Direzione Provinciale di Perugia dell'I.N.P.S. che riporta testualmente, a pag. 2, sub "Note", la dicitura "Applicata aliquota 2,445% (cfr. circolare INPS 68/2022)" e che descrive in maniera analitica, a pag. 5, sub "Quadro II - Trattamento provvisorio diretto", le modalità e criteri di calcolo della pensione attribuita all'appellante.

II.2. Analogamente è a dirsi per il documento contabile prodotto nel presente giudizio dall'Istituto appellato, riportante la distinta degli importi corrisposti a titolo di arretrati per sorte, interessi legali e conguagli da perequazioni in occasione dell'accreditamento del rateo di pensione n. 11/2022, di cui l'appellante non contesta la correttezza né degli importi ivi liquidati, né dei criteri e delle modalità di calcolo applicati nella specie dall'Istituto previdenziale.

III. Ciò posto, il Collegio ritiene, alla stregua dell'esame della documentazione prodotta sopra indicata, che con l'adozione della determinazione amministrativa di rideterminazione della pensione e il pagamento degli arretrati, come sopra compiutamente descritti,

	l'appellato Istituto abbia integralmente soddisfatto la pretesa	
	sostanziale dell'appellante, facendogli conseguire il bene della vita a	
	cui egli aspirava.	
	III.1. Reputa, pertanto, il Collegio che ricorrono nella specie i	
	presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere,	
	in quanto l'integrale soddisfacimento della pretesa sostanziale	
	dell'odierno appellante nei termini sopra visti fa venir meno, sotto	
	ogni profilo, il suo interesse a ottenere l'accertamento positivo del suo	
	diritto, con le correlate statuizioni di condanna richieste, e, dunque, la	
	necessità di una decisione sulle domande quali originariamente	
	proposte in giudizio.	
	IV. In ordine alla regolazione delle spese di lite, il Collegio, constatati	
	i tempi con i quali l'Istituto appellato ha provveduto alla	
	rideterminazione della pensione e al pagamento dei relativi arretrati,	
	senza irragionevole e imprudente ritardo, anche in relazione alla	
	notoria mole di lavoro quotidianamente affrontato dal medesimo	
	Istituto appellato, ritiene di poter compensare le spese tra le parti (in	
	termini, <i>ex multis</i> , sentenze nn. 472/2023, 471/2023, 465/2023 di	
	questa Sezione)	
	V. Per le spese di giudizio non vi è luogo a provvedere, stante la	
	gratuità delle cause previdenziali ai sensi dell'art. 10 della l. n.	
	533/1973.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Terza giurisdizionale centrale d'appello,	
	definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia	
	12	

	del contendere.	
	Spese compensate.	
	Nulla per le spese di giustizia.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 12 aprile 2024 e del	
	4 giugno 2024.	
	L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	Antonio Palazzo	Giuseppina Maio
	 ANTONIO PALAZZO CORTE DEI CONTI 11.06.2024 07:10:01 GMT+00:00	F.to digitalmente
	Depositata in Segreteria il	11/06/2024
	IL DIRIGENTE	
	F.to digitalmente	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del	
	Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma	
	1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.	
	Il Presidente	
	Giuseppina Maio	
	F.to digitalmente	
	11/06/2024	
	Depositato in Segreteria il	
	Il Dirigente	
	13	

[illegible]